

Statuto della Fondazione "Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli

per le Ricerche sul Cancro - O.N.L.U.S."

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE PATRIMONIO - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

Denominazione

1.01. E' istituita la Fondazione "Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli per le ricerche sul cancro - O.N.L.U.S.", disposta da Teresa Berger vedova de Beaumont Bonelli con testamento pubblico del 28 marzo 1975 a rogito notaio Isidoro Finazzi, di Palombara Sabina e regolata dal Decreto Legislativo n.460/1997.

ARTICOLO 2

Patrimonio

2.01. II patrimonio della Fondazione, destinato al raggiungimento degli scopi di cui al successivo articolo 4) è costituito da:

a) quota pari al 100/100 dei seguenti immobili:

- box sito in Roma, Via A. Serpieri n. 11;
- appartamento sito in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 59;
- appartamento sito in Roma, Lungotevere Flaminio n. 22 int. 4;
- appartamento sito in Roma, Via A. Gramsci n. 20;
- box sito in Roma, Via A. Gramsci n.18;
- appartamento sito in Roma, Via Monti Parioli n. 25;

b) altri beni mobili ed immobili eventualmente caduti nella
successione della Signora Teresa Berger vedova de Beaumont

Bonelli e destinati alla dotazione della Fondazione stessa;

c) beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati;

d) beni mobili ed immobili che eventualmente potranno

pervenire alla Fondazione per successioni testamentarie, per

legato e per donazione, od a qualsiasi altro titolo conferiti

alla Fondazione;

e) eventuali avanzi di gestione ed utili che dovranno essere

accantonati a fondo di riserva;

f) contributi a fondo perduto.

ARTICOLO 3

Sede


3.01. La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Giulio Palermo
n. 112. La sede potrà essere trasferita altrove.

3.02. La Fondazione potrà istituire, anche all'Estero, sedi
secondarie, centri, laboratori, uffici anche di
rappresentanza, regolamentandone l'attività ed il
funzionamento, e mantenendone il controllo soprattutto per
quanto riguarda il rigore scientifico.

ARTICOLO 4

Scopo

4.01. La Fondazione ha rilevanza nazionale, non ha scopo di
lucro e si propone di perseguire esclusivamente fini di
solidarietà sociale e di ricerca scientifica. Alla Fondazione



potranno aderire e partecipare: Comitati, Enti pubblici e Privati, Associazioni, con la possibilità di delegare ad essi ampi poteri per l'attuazione dello scopo.

In particolare la Fondazione svolgerà le seguenti attività:

- la ricerca scientifica sul cancro che la Fondazione svolgerà sia direttamente nelle forme ritenute più idonee, sia affidandola ad Università, enti di ricerca, fondazioni, laboratori; può disporre, inoltre, erogazione dalle proprie disponibilità e rendite a favore di Istituti di ricerca a livello universitario, laboratori ed altri organismi convenzionati;

- l'assistenza e la prevenzione sanitaria per la lotta contro il cancro, anche organizzando e gestendo ambulatori e studi di terzi assumendone o partecipando al controllo scientifico e sanitario;

- l'accoglienza e l'assistenza sanitaria dei pazienti italiani e stranieri nella diagnostica, nella terapia medica, interventistica, chirurgica e riabilitativa;

- l'accoglienza e la formazione di giovani italiani e stranieri nel settore tecnico-sanitario di propria competenza in strutture idonee, esistenti e/o da realizzare o ristrutturare, ovvero da gestire mediante convenzioni; in particolare la formazione e lo sviluppo nell'ambiente sanitario di operatori medici e paramedici extracomunitari;

- la formazione delle risorse umane dei paesi ed

eventualmente nei paesi in via di sviluppo e dell'area

mediterranea anche attraverso ed in collaborazione con i

governi, enti pubblici e privati convenzionati;

- la prevenzione e la ricerca clinica applicata sulla

malattia aterosclerotica; la ricerca e la terapia applicata

all'utilizzo dell'ossido nitrico nelle patologie

aterosclerotiche vasali; la ricerca innovativa di

apparecchiature elettromedicali terapeutiche non invasive nel

settore cardio-vascolare; la ricerca in ambiente ematologico

per lo studio e lo sviluppo di sostanze trasportatori di

ossigeno nel sangue;

- la promozione di convenzioni per la gestione di strutture

adeguate alle modalità che saranno pattuite con le istituzioni

pubbliche e private competenti nei settori delle attività

sociali e ad esse connesse;

- la promozione e la diffusione alla comunità scientifica

nazionale ed internazionale dei risultati scientifici

raggiunti;

- l'organizzazione in Italia e all'Esteri di convegni,

congressi, seminari, tavole rotonde per la conoscenza e

l'approfondimento della ricerca scientifica sul cancro;

- la partecipazione, in qualsiasi forma, alle ricerche

promosse e condotte da altri istituti;

- la pubblicazione di saggi, di opere scientifiche e

divulgative, di materiale di promozione e di periodici con

periodicità non superiore a dodici numeri l'anno;

- l'indizione di borse di studio.

4.02. Per raggiungere gli scopi di cui al paragrafo precedente la Fondazione potrà svolgere la sua attività anche all'Estero, secondo le leggi che regolano il Diritto Internazionale Privato e quelle interne di ogni Stato presso il quale essa opera.

ARTICOLO 5

Divieti e obblighi

5.01. Alla Fondazione è fatto divieto:

a) di svolgere attività diverse da quelle indicate al paragrafo 4.01, ad eccezione di quelle direttamente connesse o comunque accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse;

b) di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la distribuzione sia imposta per legge o che sia destinata a favore di altre "O.N.L.U.S." che, per legge, per statuto o per regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività istituzionali ad esse direttamente connesse.

5.02. Alla Fondazione è fatto obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, nonché i bilanci preventivi.

5.03. Quanto previsto ai precedenti paragrafi si intende

regolato e disciplinato dall'art. 10 del Decreto Legislativo
n. 460/1997 e sue successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO SECONDO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 6

Durata, composizione e nomina del Consiglio

6.01. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione, composto da sette membri, che dureranno in
quattro anni.

6.02. In conformità a quanto disposto dalla fondatrice Teresa
Berger i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono
eletti come segue:

- il Prof. Giulio Tarro è Presidente del Consiglio di
Amministrazione a vita, ed ha il diritto di designare altri
due componenti del Consiglio;

- l'avv. Alessandro Mete è consigliere a vita, ed ha diritto
di designare un componente del Consiglio;

- il Prefetto della Provincia di Napoli, o persona da questi
designata, è componente di diritto del Consiglio;

- un consigliere sarà designato dal Consiglio di
Amministrazione del maggior ente convenzionale ed in
alternativa da una Università o un Ospedale Pubblico, con
diritto di voto nel Consiglio.

6.03. Quando uno od entrambi i componenti eletti a vita
(Prof. Giulio Tarro ed Avv. Alessandro Mete) non faranno più

parte del Consiglio:

a) ove cessi dall'incarico il Prof. Giulio Tarro, a Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà eletta persona designata dallo stesso Prof. Giulio Tarro.

Il Presidente manterrà il diritto di nominare due altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) ove cessi dall'incarico l'Avv. Alessandro Mete, sarà eletta a Consigliere persona designata dallo stesso Avv. Alessandro Mete, il quale avrà diritto di nominare un altro componente del Consiglio di Amministrazione;

c) gli altri due componenti del Consiglio continueranno ad essere nominati come previsto ai sub 3) e 4) del precedente paragrafo 6.02.;

d) i rispettivi successori dei membri a vita designeranno a loro volta i successori, e così di seguito;

e) i membri nominati a vita designeranno i loro successori con dichiarazione, con facoltà di revoca e sostituzione del designato.

6.04. Nel caso in cui gli organi ed i membri di cui ai paragrafi 6.02 e 6.03 non esercitassero in tutto o in parte il diritto di designare, o il designato non accettasse entro quaranta giorni, i consiglieri a loro riservati; tale designazione verrà effettuata dal Consiglio.

6.05. a) Novanta giorni prima del giorno in cui scadrà, il Consiglio dovrà aver nominato i componenti del Consiglio che

gli succederà. Pertanto il Consiglio stesso dovrà provvedere

a richiedere preventivamente e tempestivamente le designazioni agli enti ed alle persone indicate ai paragrafi 6.02 e 6.03.

b) Nel caso in cui nel termine sopra fissato non dovessero pervenire le designazioni richieste, sarà il Consiglio a scegliere ed eleggere i componenti non designati.

c) Ove nel corso del quadriennio di durata dell'incarico cessassero di fare parte del Consiglio alcuni dei suoi

membri, quello/i venuto/i meno sarà/saranno sostituito/i con

altro/i designato/i negli stessi modi previsti per la nomina

del membro/i cessato/i dall'incarico. Il/I membro/i

sostituito/i scadrà/anno dall'incarico nello stesso termine

in cui scadrà/anno i componenti originariamente eletti.

d) Mentre per i componenti designati dagli enti e dalle persone indicate nei paragrafi 6.01 e 6.02 il Consiglio dovrà limitarsi a ratificare e formalizzare le nomine, quando dovrà scegliere ed eleggere componenti, il Consiglio deciderà sempre con un numero di voti non inferiore alla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

6.06. a) A componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere elette persone di chiara fama nel campo della ricerca scientifica, della professione e della cultura e di specchiata rettitudine.

b) Nel caso in cui le persone designate dagli enti indicati

nei paragrafi 6.02 e 6.03 non dovessero possedere tutti i requisiti previsti nel presente statuto il Consiglio provvederà a richiedere agli Enti una nuova designazione.

6.07. Per la partecipazione al Consiglio i componenti non percepiranno alcun compenso, neppure sotto forma di gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

6.08. La mancata partecipazione di un Consigliere alle riunioni del Consiglio per tre volte anche non consecutive, senza giustificazione accettata dal Consiglio, determinerà la decadenza dalla carica, ed il Consigliere sarà sostituito con le modalità previste alla lettera c) del paragrafo 6.05.

ARTICOLO 7

Poteri del Consiglio e deleghe

7.01. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi poteri - senza limitazione alcuna - per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

7.02. In particolare è compito del Consiglio di Amministrazione:

- di redigere e, quindi, approvare i bilanci o rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi;
- di apportare al presente statuto in qualsiasi tempo, tutte le modifiche ed integrazioni che saranno di volta in volta ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi sociali e per il miglior funzionamento della Fondazione, sempre nel

rispetto della volontà della Fondatrice.

7.03. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare l'espletamento di singoli compiti ad uno o più Consiglieri o al Segretario Generale o conferire ogni potere ad un procuratore speciale mediante atto notarile.

ARTICOLO 8

Convocazione del Consiglio

8.01. Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi almeno due volte l'anno, una entro il mese di dicembre per la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, ed una entro il mese di aprile per la redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

8.02. Il Consiglio si riunirà, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta anche da un solo Consigliere.

8.03. Il Consiglio si riunirà di preferenza nella sede della Fondazione, ma il Presidente potrà, ove lo ritenga opportuno, fissare altrove il luogo della riunione purché sempre nel territorio italiano, oppure nelle forme della videoconferenza o in forme equivalenti nel rispetto delle disposizioni vigenti all'epoca.

8.04. Il Presidente provvederà a convocare il Consiglio con invito contenente il giorno, l'ora ed il luogo (o il sistema) della riunione e l'ordine degli argomenti da trattare.

L'avviso dovrà pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, e sarà inviato a mezzo raccomandata o fax o mezzo equivalente.

In caso di particolare urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo telegramma spedito almeno quarantotto ore prima della riunione.

ARTICOLO 9

Funzionamento del Consiglio

9.01. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età presente.

9.02. In ogni riunione il Presidente nomina un Segretario scelto tra persone anche estranee al Consiglio.

9.03. Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno quattro Consiglieri.

9.04. a) Le deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

b) In caso di astensione il voto non espresso vale come voto contrario alla delibera.

c) In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

9.05. Le deliberazioni del Consiglio, le modalità con cui sono prese, le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri, debbono risultare, sinteticamente ma dettagliatamente, dal verbale di ogni riunione che sarà

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO TERZO

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 10

Presidente e Vice Presidente

10.01. a) Il Presidente ha la rappresentanza e la firma della Fondazione provvederà a compiere tutti gli atti e l'attività, anche negoziale e processuale, della Fondazione in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

b) Il Presidente in caso di particolare urgenza può assumere ogni provvedimento che riterrà opportuno anche senza preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione, che provvederà però ad informare nei tempi più brevi.

10.02. a) Al Consigliere a vita di cui al sub 2) del paragrafo 6.02 ed al Consigliere designato secondo quanto previsto alla lettera b) del paragrafo 6.03, è attribuito l'incarico e la funzione di Vice Presidente.

c) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento nei compiti di cui alla lettera a) del paragrafo 10.01.

10.03. Il Presidente e, in sua sostituzione, il Vice Presidente, in caso di loro impedimento potranno delegare altro Consigliere o il Segretario generale al compimento di singoli e determinati atti.

ARTICOLO 11

Segretario generale

11.01. Il Segretario generale - che potrà anche non essere membro del Consiglio - viene nominato dal Consiglio. Il Consiglio provvede a determinare l'eventuale retribuzione.

11.02. Il Segretario generale affiancherà il Presidente nella cura di tutte le attività amministrative, operative e gestionali della Fondazione.

11.03. Al Segretario generale può essere conferita dal Presidente la firma degli assegni abbinata con quella del Presidente o del Vice Presidente.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

Servizio cassa

12.01. Il servizio di cassa è affidato ad uno o più istituti di credito scelti dal Presidente.

ARTICOLO 13

Esercizio, libri e bilanci sociali

13.01. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

13.02. Il bilancio consuntivo corredato del conto economico deve essere redatto in conformità alla tenuta delle scritture contabili.

13.03. Il bilancio preventivo deve contenere le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

13.04. I libri della Fondazione saranno costituiti:

- dal libro verbali del Consiglio di Amministrazione, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell'organo amministrativo;

- dal libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;

- dal libro degli inventari, nel quale saranno trascritti in modo analitico i bilanci della Fondazione,

dalle scritture ausiliarie (conti di mastro ed analitici),

nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee,

in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente

i componenti positivi e negativi che concorrono alla

determinazione del risultato d'esercizio e del patrimonio.

13.05. Tutti i libri suddetti, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui al punto 4), devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio inizialmente a norma di legge.

TITOLO QUINTO

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E NORME FINALI

ARTICOLO 14

Scioglimento e destinazione del patrimonio

14.01. Per lo scioglimento della Fondazione si osserveranno le norme del codice civile.

14.02. Nel caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione o scioglimento anticipato, alle operazioni di liquidazione provvederanno il liquidatore o i liquidatori nominati dal Consiglio di Amministrazione. I liquidatori, nell'ambito dei poteri loro conferiti, provvedono alla liquidazione del patrimonio ed al pagamento dei debiti sociali, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2448 e 2457 del Codice Civile. I fondi e i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o altre ONLUS, ovvero a fini di pubblica utilità con scopi possibilmente eguali o simili a quelli previsti nel precedente articolo 4), sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salva diversa, successiva, destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15

Norme finali e di rinvio

15.01 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicheranno le disposizioni contenute nel Codice Civile e le altre leggi vigenti o successivamente emanate.
F/to: Giulio Filippo Tarro - Giuseppe di Transo notaio (segue sigillo).



GIUSEPPE di TRANSO
NOTAIO

FONDAZIONE TERESA E LUIGI de BEAMOUNT BONELLI per le Ricer-

n. 31876 delle Raccor

che sul Canale - O.N.L.U.S."

Allegato "B"

Assiano Quagliariello n.54 Napoli

Consiglio di Amministrazione

Giunzione dell'11 aprile 2006

FOGLIO DI PRESENZA

Presidenti:

Prof. Giulio Filippo TARRO

Consiglieri:

dotto Vincenzo CASALINO

avvocato Alessandro METE

cavaliere Francesco BOCCARDI

dotto Giovanni PISCITELLI

avvocato Luigi COLANGELO


dotto Marino MARINI

Attesto io GIUSEPPE di TRANSO, notaro in Napoli, che la presente

copia, scritta su carta facciate, è conforme all'originale.

Si rilascia per il cui esemplare è con il signor

Napoli, 13 aprile 2006

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "GIUSEPPE DI TRANSO" at the top and "NOTARIO IN NAPOLI" at the bottom, with a central emblem. The signature is fluid and extends across the seal.